

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio

(80/155/CEE)

(GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989	L 341	19	23.11.1989
► <u>M2</u>	Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001	L 206	1	31.7.2001



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio

(80/155/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in applicazione dell'articolo 57 del trattato, occorre realizzare il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio; che, per motivi di sanità pubblica, occorre tendere, all'interno della Comunità, a una definizione comune del campo di attività dei professionisti in questione e della loro formazione; che, a tale scopo, non è sembrato opportuno imporre un programma di studi unificato per l'insieme degli Stati membri; che conviene al contrario lasciare a questi ultimi la massima libertà nell'organizzazione del loro insegnamento; che, per conseguenza, la migliore soluzione consiste nel fissare delle norme minime;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzione tra le ostetriche che esercitano la loro attività come salariate e quelle che la esercitano come indipendenti; che pertanto appare necessario estendere all'ostetrica salariata l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di ostetrica e l'esercizio di dette attività con i titoli professionali indicati nell'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE ⁽⁴⁾ al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di ostetrica ► **M2** di cui all'allegato ◀ di detta direttiva comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;
- b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;
- c) un'approfondita conoscenza della funzione biologica, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
- e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 12. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 146 dell'11. 12. 1970, pag. 17.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

2. La formazione di cui al paragrafo 1 comporta:
- una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica della durata di almeno tre anni di studi teorici e pratici; l'accesso a questa formazione è subordinato al compimento almeno dei primi dieci anni della formazione scolastica generale;
 - oppure una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica, della durata di almeno 18 mesi il cui accesso è subordinato al possesso del diploma, certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale, ► **M2** considerato nell'allegato della direttiva 77/452/CEE ◀⁽¹⁾.

3. La formazione specifica di ostetrica, di cui al paragrafo 2, primo trattino, deve includere, come minimo, le materie del programma di formazione che figura nell'allegato.

La formazione di cui al paragrafo 2, secondo trattino, deve includere, come minimo, le materie del programma di formazione contenuto nell'allegato, che non siano comprese in un equivalente corso di insegnamento per la formazione di infermiere.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'istituzione incaricata della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra la teoria e la pratica per l'insieme del programma di studio.

L'insegnamento teorico e tecnico di cui alla parte A dell'allegato e l'insegnamento ostetrico clinico di cui alla parte B dell'allegato debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, allo scopo di consentire un apprendimento adeguato delle nozioni teoriche e pratiche elencate al paragrafo 1.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

▼M1

5. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità che gli Stati membri accordino nel loro territorio, secondo la loro normativa, l'accesso alle attività di ostetrica ed il loro esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

6. In via transitoria e in deroga ai paragrafi 1 e 4 la Spagna, le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedevano una formazione che non è stata resa conforme alla presente direttiva al momento dell'entrata in applicazione della direttiva 80/154/CEE e della presente direttiva, può continuare ad applicare le suddette disposizioni alle persone che hanno iniziato una formazione specifica di ostetrica entro il 31 dicembre 1985.

Ogni Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica rilasciati dalla Spagna a conclusione delle formazioni iniziate antecedentemente al 1° gennaio 1986 che i loro diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un attestato secondo il quale si sono dedicati effettivamente e lecitamente alle attività di ostetrica per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato, a meno che tale diploma, certificato o altro titolo sia corredato di un attestato rilasciato dalle autorità competenti spagnole a conclusione di una formazione pienamente conforme al presente articolo e all'allegato.

▼B*Articolo 2*

Dopo un esame periodico dei risultati dei vari tipi di formazione previsti nell'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.

▼B

prima relazione sei anni dopo la notifica della presente direttiva. L'esame in questione è effettuato con la collaborazione del comitato consultivo per la formazione delle ostetriche.

In funzione dei risultati di detto esame, la Commissione presenta proposte di emendamenti per ravvicinare i criteri minimi previsti dai suddetti tipi di formazione ai requisiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotratto e secondo trattino, della direttiva 80/154/CEE. Il Consiglio delibera immediatamente su tali proposte.

Articolo 3

Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo ridotto, alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti.

La durata complessiva di tale formazione non può essere inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello della formazione non può essere compromesso per il fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che l'ostetrica sia quanto meno abilitata ad accedere alle attività elencate qui di seguito e all'esercizio:

1. fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
2. accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
3. prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze comportanti rischi;
4. predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
5. assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
6. praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
7. individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
8. esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
9. assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
10. praticare le cure prescritte da un medico;
11. redigere gli opportuni rapporti scritti.

Articolo 5

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, esercitano o eserciteranno, in qualità di salariati, una delle attività di cui all'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

▼B*Articolo 6*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE ⁽²⁾.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 8

Al più tardi sei anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, previo parere del comitato consultivo, se la deroga di cui al punto 3 della parte B dell'allegato debba essere soppressa o se debba esserne ridotta la portata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B*ALLEGATO***PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELLE OSTETRICHE**

Il programma di formazione per il conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. INSEGNAMENTO TEORICO E TECNICO**a) Materie fondamentali**

1. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia
2. Nozioni fondamentali di patologia
3. Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
4. Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
5. Pediatria con particolare riguardo ai neonati
6. Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie
7. Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
8. Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
9. Nozioni fondamentali di farmacologia
10. Psicologia
11. Pedagogia
12. Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
13. Deontologia e legislazione professionale
14. Educazione sessuale e pianificazione familiare
15. Protezione giuridica della madre e del bambino

b) Materie specifiche dell'attività di ostetrica

1. Anatomia e fisiologia
2. Embriologia e sviluppo del feto
3. Gravidanza, parto e puerperio
4. Patologia ginecologica e ostetrica
5. Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
6. Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
7. Analgesia, anestesia e rianimazione
8. Fisiologia e patologia del neonato
9. Cure e sorveglianza del neonato
10. Fattori psicologici e sociali

▼M1**B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO**

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali.
2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti.
3. Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, lo si può ridurre ad un minimo di 30, a condizione che l'allieva partecipi inoltre attivamente ad altri 20 parti.
4. Partecipazione attiva a parti podalici. In caso d'impossibilità dovuta a un numero insufficiente di parti podalici, una formazione dovrà svolgersi in forma simulata.
5. Pratica dell'episiotomia e principi di sutura. Questi ultimi comprendono un insegnamento teorico e delle esercitazioni pratiche. Le esercitazioni di sutura includono la sutura della ferita episiotomica e di una semplice lacerazione perineale; queste esercitazioni possono svolgersi in forma simulata solo se non è possibile altrimenti.
6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti o puerpere in parti difficili.

▼ M1

7. Sorveglianza ed assistenza, ivi compresi esami, di almeno 100 puerpere e neonati sani.
8. Osservazione ed assistenza ai neonati che richiedano cure particolari, compresi i nati prima del termine, i nati dopo il termine e i neonati con peso inferiore alla norma o neonati malati.
9. Assistenza a donne che presentano patologie nei settori della ginecologia e dell'ostetricia.
10. Principi di assistenza nel campo della medicina e della chirurgia. Essi comprenderanno un insegnamento teorico ed esercizi clinici.